

TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura di composizione della crisi R.G. 1059/2016 al quale è riunito il
procedimento n. 1994/17

Giudice Delegato: Dott. Alessandro Pellegri

Liquidatore: Dott.ssa Elena Baccioli

NOTA INFORMATIVA AL GIUDICE DELEGATO

Ill.mo Giudice Delegato, la sottoscritta dott.ssa Elena Baccioli, in qualità di liquidatore nominato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 3/2012, nella procedura di cui in epigrafe, *Piano del Consumatore* titolato alla sig.ra [REDACTED] premesso che

- a) in data 20/11/2017 la sig.ra [REDACTED] con l'ausilio della scrivente, nominata O.C.C. ai sensi dell'art. 15 della legge n. 3/2012 dal G.D. dott.ssa Sara Farini con provvedimento n. cron. 2915 del 3/11/2016, ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 bis., Legge 27 gennaio 2012 n. 3, presso l'ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Massa per il *Piano del Consumatore* (doc.1)
- b) in data 9/02/2018 il Tribunale di Massa, in persona del dott. Paolo Puzone ha omologato il *Piano del Consumatore* già depositato, con decreto di omologa, n. cronol. 614/2018, disponendo la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 130/2016, precedentemente accesa sull'immobile di proprietà del debitore ricorrente e prevedendo l'intervento del liquidatore si da garantire, in ogni caso e nei modi più opportuni, la competitività della vendita (doc.2);
- c) con il *Piano del Consumatore* la debitrice ha previsto la soddisfazione del ceto creditorio mediante la corresponsione dell'introito derivante dalla liquidazione <privatistica> del proprio patrimonio immobiliare, da attuarsi entro l'orizzonte temporale stabilito in anni 3 dall'omologazione del piano prospettato (doc. 3);



- d) il Decreto di Omologa, sopra citato, nel confermare la migliore adeguatezza e la fattibilità del piano rispetto alle alternative concretamente applicabili, ha disposto che il liquidatore assicuri la supervisione della procedura di vendita, secondo i seguenti dettami:
- i. verificando le modalità di offerta sul mercato dell'immobile, anche tramite intermediari immobiliari;
 - ii. riscontrando le proposte di acquisto pervenute al consumatore rilevandone al contempo la migliore convenienza per la soddisfazione dei creditori;
 - i. rendicontando in ordine sia alle offerte plurime di acquisto sia quanto alla previsione di soddisfazione dei creditori;
- e) lungo il corso della procedura si è potuto constatare la regolarità nell'attuazione degli impegni relativi alla massima promozione della vendita dell'immobile (doc. 4);
- f) stante le risultanze della propaganda sino ad oggi svolta sul mercato è possibile confermare la sussistenza di plurimi interessamenti poiché sono pervenute differenti potenziali proposte di acquisto per l'immobile (doc.5);
- g) in ordine alla verifica quanto alla migliore convenienza per la soddisfazione dei creditori si è proceduto a confrontare le modalità di offerta sul mercato utilizzate dagli intermediari immobiliari con le attuali quotazioni del settore immobiliare di riferimento (doc.6);
- a) all'esito delle indagini implementate la vendita competitiva del patrimonio immobiliare all'attuale miglior prezzo di funzionamento, verificato sul mercato, appare garantire il miglior riscontro economico atteso per i creditori sia rispetto alla vendita coattiva attualmente sospesa sia in relazione all'alternativa liquidatoria prevista dall'art. 14ter l. 3/2012, come peraltro previsto nel *Piano del Consumatore* omologato;
- b) alla luce delle informazioni riscontrate e consuntivate la scrivente liquidatore, verificati gli antefatti quanto alla fattibilità economica e giuridica del Piano attestati dall'O.C.C. nella Relazione particolareggiata, ex art. 9 comma 3 bis l.3/2012 (doc.7), ritiene di procedere mediante procedure competitive di vendita (vendita sincrona), ai sensi dell'art. 14novies l.3/2012, precedute da idonee campagne pubblicitarie, garantendo così la competitività della stessa vendita al migliore offerente e la migliore convenienza per i creditori;



Tutto quanto premesso, in ottemperanza dei disposti del decreto di omologa del *Piano del Consumatore*, ai sensi del comma 2 dell'art. 14novies della L. 3/2012, restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento

AVVISA

di intendere procedere alla vendita competitiva, nella modalità telematica sincrona preceduta dalle forme di pubblicità, come disposto nelle ordinanze di vendita del Tribunale di Massa, del Lotto Unico dell'immobile, oggetto della presente procedura di composizione della crisi, come meglio identificato nell'avviso di vendita che si allega.

Allegati:

doc. 1 – Avviso di vendita

doc. 2 - Provvedimento di nomina O.C.C. n. cron. 2915 del 3/11/2016

doc. 3 - Decreto di Omologa R.G. 1059/2016;

doc. 4 – Piano del Consumatore omologato;

doc. 5 – Documentazione di propaganda;

doc. 6 – Manifestazioni di interesse;

doc. 7 – Documentazione relativa alle indagini di mercato;

doc. 8 - Relazione particolareggiata, ex art. 9 comma 3 bis l.3 /2012 redatta dall'O.C.C.

Con osservanza.

Carrara, li 31 gennaio 2020

Il Liquidatore Giudiziale

Dott.ssa Elena Baccioli



R.G. 1059/2016 V.G. al quale è riunito il procedimento n. 1994/17



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIVILE DI MASSA

Nella procedura in epigrafe indicata

Scegliendo la riserva assunta all'udienza del 23 gennaio 2018

Ha emesso il seguente decreto

DECRETO

Vista la proposta di piano del consumatore depositata ai sensi degli art. 7,8 9 l. 3/2012 dalla sig.ra

[REDACTED]
Ritenuta la competenza dell'intestato tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012;

Ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo, ossia che la sig.ra [REDACTED] è, senza alcun dubbio, un "consumatore", trattandosi di persona fisica che assunto debiti per i bisogni primari della propria famiglia (in particolare per soddisfare l'esigenze abitative della stessa) e possa per tale ragione presentare il piano previsto).

Ritenuto la sussistenza del requisito oggettivo, ossia che l'istante versa in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a, l. 3/2012, ovvero in *"una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012), tant'è che è in corso la procedura esecutiva n. 130/2016, sospesa dall'intestato tribunale con provvedimento ex art. 12 bis L. 3/2012 del 28.11.2017 sino alla definitiva omologa del piano;

Rilevato che la proposta di piano è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e, in particolare, dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista nominato onde assolvere i compiti e le funzioni degli Organismi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art- 15, commi 6 e 9, l. 3/2012;

Rilevato che alla proposta di piano del consumatore è stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista designato recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3 bis, lett. a), b), c), d), e), l. 3/2012;

Rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 7, 8, 9 l. 3/2012 e, in particolare, che non ricorrono le condizioni ostative di ammissibilità del piano di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d), l.3/2012

Rilevato che non consta il compimento di atti in frode ai creditori, né atti dispositivi;

Rilevato che la proposta di piano del consumatore depositata da [REDACTED] prevede la cessione ai creditori dell'introito derivante dalla liquidazione del proprio patrimonio immobiliare, da attuarsi entro l'orizzonte temporale stabilito in anni 3 dalla data dell'omologazione del piano, onde poter pagare con corresponsione degli interessi nella misura legale: 1) integralmente la banca creditrice ipotecaria, oltre interessi legali; 2) integralmente i creditori prededucibili; 3) integralmente i creditori privilegiati; 4) parzialmente nella misura pari al 25% i creditori chirografari;

Rilevato che tra i suddetti crediti non vi sono né crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. né debiti tributari, ritenute d'acconto, iva o risorse proprie dell'UE;

Rilevata la piena fattibilità giuridica del piano proposto, non sussistendo né vincoli o impedimenti alla liquidazione dell'immobile;


Rilevato che l'attestazione di fattibilità economica e giuridica del piano, contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC, appare adeguatamente motivata dal professionista designato, oltre che logica e razionale, evidenziando sia la fattibilità dello stesso, sia la convenienza rispetto alla soluzione liquidatoria.

Ritenuta, infatti, congruamente motivata ed argomentata la fattibilità economica, atteso che il valore periziato pare rappresentare un valore significativamente congruo e prudenziale, anche, rispetto alle prospettive di vendita in privato suggerite nel piano; che le risorse, conseguentemente introitate dalla cessione del bene, paiono coprire le passività che il piano prevede di soddisfare nei modi sopra indicati;

Rilevato, che l'OCC ha attestato ed adeguatamente e razionalmente motivato che le alternative concretamente attuabili di liquidazione permettono percentuali di soddisfo inferiori a quelle proposte con il piano, con soddisfazione del minor numero di creditori, rimanendo in quell'ipotesi totalmente insoddisfatti i creditori chirografari e solo parzialmente soddisfatti i privilegiati, con maggiore aleatorietà della soluzione liquidatoria;

Rilevato che il giudice, per espressa previsione normativa deve escludere "che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Al fine di escludere la colposità nell'indebitamento è necessario verificare che il debitore abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di poterle adempiere. Al riguardo ritiene questo giudice che l'assunzione delle



obbligazioni non sia in contrasto con l'ordinaria diligenza che si richiede al consumatore. Il concetto di diligenza nell'assunzione del debito, è inteso dalla migliore giurisprudenza e dottrina nel senso di assenza di colpa, soprattutto in caso di assenza di alternative valide per il consumatore, onde far fronte a bisogni primari della vita, propri e dei suoi familiari.


Ciò è coerente con lo spirito della L. 3/2012, che è quello di esdebitare e dare una possibilità agli imprenditori non fallibili ed ai consumatori, permettendo loro di produrre nuovi redditi, sacrificando i creditori che comunque non avrebbero mai recuperato i propri crediti, con sacrificio di questi a seguito della procedura unilaterale quale il piano del consumatore (ciò in armonia con le indicazioni dell'UE - Raccomandazione della Commissione UE 12 marzo 2014 e delle più moderne legislazioni). Tale spirito della norma deve portare a far valutare la meritevolezza, non solo laddove vi siano cause esogene (fattori esterni: malattia, perdita del lavoro), ma anche quando il sovraindebitamento sia il mero frutto di un processo graduale durante il quale nessun rilievo colposo possa essere mosso al sovraindebitato circa le cause che lo hanno condotto a tal punto, come nel caso di specie, tenendo conto delle ragioni oggettive e soggettive.

Ritenuto che l'indebitamento in cui è incorsa la sig.ra [REDACTED] non sia imputabile a sua colpa, considerata l'esistenza di complesse e costose vicende giudiziarie civili e penali in cui è stata coinvolta, essendo stata vittima di una truffa commerciale, accertata con sentenza penale passata in giudicato, avendo contemporaneamente subito una grave malattia, invalidante, e non essendo riuscita a reperire il lavoro, nonché avendo la stessa cercato di soddisfare un'esigenza primaria della propria famiglia, ossia quella abitativa costituzionalmente tutelata.

3

Ritenuto che la durata del piano in tre anni dall'omologa possa considerarsi congrua e ragionevole, nonché rispettosa dei requisiti di ragionevole durata del processo precisi dall'art. 111 e dalla L. 89/11 e sue successive modificazioni, mutuando la giurisprudenza in materia di concordati che ritiene ragionevole un piano concordatario proposto nel limite temporale dei cinque anni (S.U. n. 1521/2013)

Rilevato che il piano, la relazione con il relativo decreto di fissazione di udienza è stata regolarmente notificata ai creditori dal legale della sig.ra [REDACTED] via pec e tramite ufficiali giudiziari, nonché dall'OCC, via pec e per raccomandata a/r, regolarmente ricevute, e che nessuno dei creditori è comparso, né ha proposto contestazioni e rilevato che, per tale mancata contestazione, il Giudice non debba valutare la maggior convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria, pur sopra ritenuta,



Rilevato che l'immobile oggetto di cessione è sottoposto ad esecuzione immobiliare n. 130/2016 r.g. del Tribunale di Massa e che, ai sensi dell'art. 13 L. 3/2012, in tal caso deve essere nominato un liquidatore, e che lo stesso OCC si è proposto in tale veste, avendone i requisiti previsti dall'art. 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ritenuto che tale cumulo di ruoli comporti un risparmio ai fini dei compensi e permetta all'OCC un migliore controllo sulla procedura;

Ritento pertanto che il piano possa essere omologato;

P.Q.M.

II TRIBUNALE DI MASSA

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dalla sig.ra [REDACTED] con l'ausilio dell'OCC, Dott.ssa Elena Baccioli, con ogni conseguenza ed effetto di legge, in particolare con gli effetti dell'art. 13bis L. 3/2012;

NOMINA


Liquidatore la dott.ssa Elena Baccioli, la quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

1. Il Liquidatore supervisionerà la procedura di vendita, verificando le modalità di offerta sul mercato dell'immobile, anche tramite intermediari immobiliari;
2. Il Liquidatore risconterà le proposte di acquisto pervenute al consumatore, rilevando la migliore convenienza per la soddisfazione dei creditori;
3. Il Liquidatore, qualora pervenissero offerte plurime di acquisto, depositerà le proposte pervenute, rendicontando in ordine alla previsione di soddisfazione dei creditori;
4. Il Liquidatore controllerà l'accredito delle somme riscosse relative alla cessione del bene immobiliare su di un conto corrente bancario appositamente aperto dal consumatore a favore della procedura sul quale lo stesso liquidatore potrà operare liberamente provvedendo ad informare questo giudice circa le movimentazioni intervenute con apposito rendiconto;
5. Il Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto del piano del consumatore e dell'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante piano di riparto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Massa e approvato da questo giudice ed inviato ai creditori;
6. Esaurita la liquidazione predisporrà il rendiconto finale della procedura.

DISPONE

In via definitiva, la sospensione della procedura esecutiva n. 130/2016 pendente avanti al Tribunale di Massa (GE Dott.ssa Elisa Pinna), già sospesa con provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 12bis l. 3/2012 comma 2, con provvedimento di questo Tribunale del 28.11.2017

ORDINA



Alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Massa ed al Giudice dell'esecuzione n. 130/2016

ORDINA

Al Dirigente - Conservatore dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliari di MASSA e CARRARA di procedere alla trascrizione del presente decreto sull'immobile sito in Montignoso (MS), Via Marina, censito al Catasto fabbricati del comune di Montignoso al fg. 15, particella 1992, sub 4 (A/2) e sub 8 (C6), e fg. 15 particella 2021 (F1 - area urbana) e particella 2020 sub 4 (F1 - area urbana) di proprietà della sig.ra [REDACTED]

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto, a spese della ricorrente, nel rispetto della privacy, sul sito del Tribunale di Massa, www.tribunaledimassa.it o, in alternativa, sul sito www.asteannunci.it e la notifica e/o comunicazione anche mezzo pec o raccomandata a cura dell'OCC del presente decreto ai creditori

MANDA

Alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge e per gli altri adempimenti di competenza.

5

Massa, 9.2.2018

del p 9/2/2018

Il giudice
Paolo Puzone

